



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL
24 FEBBRAIO 2010**

*Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po in
adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23
ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n.
208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.*

ALLEGATO

Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Allegato individua gli adempimenti necessari per assicurare la piena attuazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. i. in adempimento alle disposizioni di cui alla Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*", con particolare riguardo all'esigenza di conseguire le seguenti finalità, propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi perseguiti dalle suddette normative:
 - impedire l'ulteriore deterioramento dei corpi idrici e proteggere lo stato degli ecosistemi;
 - assicurare la piena applicazione del principio del recupero dei costi di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 152/2006 ed all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE;
 - dare avvio alle attività di redazione dello strumento per il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico (Piano di Bilancio Idrico);
 - garantire lo svolgimento del monitoraggio di cui all'art. 18 del D. lgs. n. 152/2006, per il controllo degli impatti ambientali significativi, la prevenzione di impatti negativi ed il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



ARTICOLO 2***(Programmazione Operativa)***

1. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di Misure di cui all'Elaborato 7 in conformità all'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, l'Autorità di bacino e le Regioni sviluppano una Programmazione operativa di livello distrettuale e regionale, secondo le modalità di seguito enunciate. Tale Programmazione è condotta nel rispetto dei principi di cui agli articoli 69 e seguenti del D. lgs. n. 152/2006 in tema di programmazione attuativa dei Piani di bacino. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 69, i Programmi operativi devono comunque contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte agli interventi in essi previsti, nonché della relativa copertura finanziaria.
2. L'Autorità di bacino, nel rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 11 della Direttiva 2000/60/CE, adotta un Programma Operativo di Distretto, il quale fornisce il dettaglio relativo ai tempi e ai modi di attuazione degli interventi per le misure di rilevanza distrettuale contenute nel Piano di Gestione, nonché le indicazioni relative ai costi e alle fonti di finanziamento degli stessi, visti anche i risultati ottenuti dall'analisi costi-efficacia.
3. Le Regioni, nell'ambito della propria programmazione e nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, adottano Programmi Operativi Regionali, i quali forniscono il dettaglio relativo ai tempi e ai modi di attuazione degli interventi per le misure contenute nel Piano di Gestione di rilevanza di sottobacino e di corpo idrico, nonché le indicazioni relative ai costi e alle fonti di finanziamento di tali interventi, visti anche i risultati ottenuti dall'analisi costi-efficacia.
4. Per il fiume Po, l'Autorità di bacino, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, provvederà ad attivare entro il 22 dicembre 2011 uno specifico Contratto di fiume nell'ambito del quale verranno attivati tutti gli strumenti necessari al fine di garantire la massima partecipazione possibile da parte della popolazione e dei portatori d'interesse.
5. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dai propri ordinamenti.

ARTICOLO 3***(Coordinamento della Programmazione operativa con la Pianificazione e Programmazione Nazionale, Regionale e d'Area vasta d'interesse)***

1. I Programmi Operativi di Distretto e Regionali di cui all'articolo precedente devono essere accompagnati da un rapporto illustrante le modalità di coordinamento con i Piani e Programmi Nazionali, Regionali e d'Area vasta d'interesse, tenuto conto dei risultati dell'Analisi di Coerenza condotta nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.



ARTICOLO 4***(Piano per il Monitoraggio VAS e per la Valutazione dell'Efficacia del Piano di Gestione)***

1. Entro il 31 dicembre 2010, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D. lgs. n. 152/2006, l'Autorità di bacino del fiume Po definisce, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i soggetti competenti in materia ambientale, un *Piano di Monitoraggio Definitivo VAS* ed un *Piano di Monitoraggio per la Valutazione dell'Efficacia del Piano di Gestione*, in coerenza con il parere motivato espresso ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto legislativo.
2. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del presente Piano e dei Programmi operativi conseguenti e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle reti di monitoraggio di cui all'Elaborato 4 del Piano, l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni, individua stazioni di monitoraggio rappresentative dello stato complessivo delle acque del bacino, per le quali sarà concordata l'attuazione di un programma di monitoraggio specifico che potrà prevedere l'utilizzo degli indici di classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici già individuati dall'abrogato D. Lgs. 152/99, al fine di consentire il confronto con i dati storici.
4. Per la valutazione dell'efficacia delle azioni volte alla riduzione dei fenomeni di inquinamento da sostanze pericolose e pericolose prioritarie, sarà attivata dalla Regioni la rete nucleo prevista dal D.M. 14 aprile 2009, n. 56 finalizzata alla valutazione delle variazioni a lungo termine degli impatti risultanti da una diffusa attività antropica.

ARTICOLO 5***(Integrazione dei Sistemi Informativi a scala di Distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)***

1. Al fine di garantire il monitoraggio dell'efficacia del Piano di Gestione a livello distrettuale, nonché il suo aggiornamento così come previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e dalla Direttiva 2000/60/CE, le Amministrazioni e gli Enti competenti sono tenuti a mettere a disposizione i dati raccolti e le informazioni di base per la loro integrazione a scala di distretto, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dagli articoli 57, 75 comma 5 e 123 del D. lgs. n. 152/2006 e del D.M. 17 luglio 2009 in materia di attività conoscitiva e di trasmissione delle informazioni.
2. Le informazioni necessarie e le modalità e frequenza di aggiornamento, trasmissione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni saranno individuate nell'ambito di un apposito *Schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze* tenendo conto delle Direttive Nazionali ed Europee in



49

materia e garantendo sempre l'utilizzo delle informazioni più aggiornate disponibili.

ARTICOLO 6

(Gruppo di Lavoro tecnico Piano di Gestione)

1. Al fine di garantire l'applicazione coordinata a scala di Distretto del Piano di Gestione e di verificarne lo stato di avanzamento, si istituisce un "Gruppo di lavoro tecnico Piano di Gestione" costituito da funzionari designati dalle Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 7

(Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del Piano di Gestione nell'ambito delle attività del Comitato di Consultazione)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di partecipazione attiva in conformità alle previsioni di cui all'articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE il Comitato di Consultazione, operante su base volontaria presso l'Autorità di bacino del fiume Po, provvederà ad istituire tavoli di lavoro permanenti con i portatori di interesse.

ARTICOLO 8

(Coordinamento delle attività d'informazione, educazione e formazione ambientale sulla base di una strategia comune d'intervento)

1. A supporto dell'attuazione del Piano di Gestione, l'Autorità di bacino concorderà con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento un Programma coordinato di azioni volte a garantire un'adeguata informazione, educazione e formazione ambientale.

ARTICOLO 9

(Sviluppo dell'Analisi Economica di secondo livello ed adeguamento dei canoni di concessione d'uso)

1. Ai fini della piena applicazione del principio del recupero dei costi di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 152/2006 ed all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, entro il 31 ottobre 2010 l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni sentiti i portatori di interesse, provvede all'integrazione dell'Analisi Economica sull'utilizzo idrico di cui all'Elaborato 6 del Piano di Gestione, compresa l'ultimazione dell'analisi dei costi sproporzionati.
2. Al fine di garantire un utilizzo idrico sostenibile, entro il 22 dicembre 2010 le Regioni, anche sulla base dei risultati derivanti dagli approfondimenti in corso sugli aspetti economici, individueranno le modalità di adeguamento dei canoni di concessione d'uso, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni normative richiamate al comma 1.



3. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al presente articolo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 10

(Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne)

1. Alla luce degli aggiornamenti del quadro conoscitivo conseguenti alla redazione del Piano di Gestione, con particolare riferimento al sistema infrastrutturale di depurazione dei reflui urbani, l'Autorità di bacino procede alla revisione degli indirizzi operativi di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7/2004, previsti al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati per il contenimento dei nutrienti azoto e fosforo nelle acque interne e marino - costiere del bacino del Po.

ARTICOLO 11

(Aggiornamento della cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi)

1. Nel rispetto dei termini di cui agli articoli 4 e 11 della Direttiva 2000/60/CE, allo scopo di proteggere le acque sotterranee da fenomeni di inquinamento, per tutelarne gli usi più pregiati attuali e futuri, nell'ambito della carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi della pianura padana di cui all'Elaborato 3 del Piano di Gestione le Regioni, sulla base dei dati relativi all'uso dei prodotti, individuano le aree vulnerabili dai prodotti fitosanitari.
2. Per i corpi idrici sotterranei che interessano più Regioni, le attività di cui al comma precedente sono svolte d'intesa tra le Regioni interessate.
3. Per le medesime finalità di cui al primo comma, le Regioni procederanno alla redazione di una carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi dell'ambito collinare - montano del distretto padano, previo approfondimento delle conoscenze necessarie a tale scopo.

ARTICOLO 12

(Redazione dei Piani di Gestione delle Aree SIC e ZPS)

1. Al fine della piena attuazione del Piano di Gestione, per tutte le aree SIC e ZPS le Regioni e gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno approvare le Misure di conservazione generali e specifiche e individuare, all'occorrenza, i siti che necessitano di un appropriato Piano, ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.



ARTICOLO 13***(Revisione delle Direttive Tecniche del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico)***

1. Al fine di assicurare l'interrelazione, la coerenza e la piena compatibilità tra i diversi stralci del Piano di bacino distrettuale e per garantire la considerazione sistemica ed unitaria del territorio di riferimento di tale Piano in osservanza dell'art. 65, comma 8 del D. lgs. n. 152/2006, a seguito dell'adozione del Piano di Gestione l'Autorità di bacino procede a rivedere ed aggiornare le Direttive Tecniche del *Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po* (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, con particolare riguardo a quelle riguardanti la programmazione e l'attuazione degli interventi.
2. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma precedente dovranno essere individuati, in particolare, elementi di indirizzo per la realizzazione di interventi all'interno delle aree protette di cui all'Elaborato 3 del presente Piano di Gestione.

ARTICOLO 14***(Avvio delle attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico ed adozione di valori di riferimento per le portate obiettivo alla sezione di Pontelagoscuro)***

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di adozione del Piano di Gestione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, l'Autorità di bacino dà avvio alla procedura per la redazione del Piano di Bilancio Idrico del distretto padano, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Sezione III della Parte Terza del D. lgs. n. 152/2006, mediante il deposito del documento "*Calendario, programma e misure consultive per l'elaborazione del Piano del Bilancio Idrico*", redatto nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Fino all'adozione definitiva del Piano di Bilancio Idrico di cui al comma precedente, al fine di garantire gli usi idropotabili e il contenimento della risalita del cuneo salino nei rami del Delta durante gli eventi di magra del fiume Po è fissato il seguente obiettivo di portata, riferito alla sezione di Pontelagoscuro:
 - 350 m³/s da garantire per 365 gg/anno a partire dalla data di adozione del Piano di Gestione.
3. Entro il 31 dicembre 2011 sarà identificata la portata minima da garantire a partire dal 22 dicembre 2012.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino del fiume Po provvede ad elaborare un'apposita Direttiva Tecnica, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni, sentiti i portatori d'interesse.
5. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono alle attività di cui al presente articolo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.



ARTICOLO 15

(Redazione di una direttiva tecnica per l'espressione dei pareri sulle concessioni d'uso delle risorse idriche da parte dell'Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire la compatibilità degli usi della risorsa idrica con i nuovi obiettivi della pianificazione di bacino, in attesa della redazione del Piano del Bilancio Idrico, l'Autorità di bacino predispone una direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell'impatto degli usi *in situ* e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei cui fare riferimento per l'espressione del parere previsto dall'articolo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i.

SS